

COMUNE DI MELZO Codice n. 11030	Organo C.C.	Numero 9	Data 07/03/2022
--	------------------------------	-------------	--------------------

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2022

.....
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di – seduta pubblica

L'anno **2022** addì **7** del mese di **Marzo** alle ore **21.00** e seguenti, nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	
Presente			
1. ANDREONI MAURO	SI	12. MOIZO FEDERICO	SI
2. BANFI VERONICA	SI	13. MOSCONI LUCA	SI
3. BARGIGIA ERNESTO	SI	14. PALERMO FILOMENA AUR.	SI
4. BERTOCCHI MARIO	SI	15. PALILLA STEFANO	NO
5. BOMBELLI SILVIA	SI	16. SOMMARIVA GIORGIO	SI
6. BAGGI MARCO	SI	17. TUSI GIACOMO	SI
7. MORA SOFIA	SI		
8. DANESI ENRICO	SI		
9. FUSE' ANTONIO	SI		
10. LUPPINO FRANCESCO	SI		
11. MADEO ERNESTO	SI		

Totale presenti 16
Totale assenti 1

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Comunale **TUSI GIACOMO**, il quale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE **LATELA Dott.ssa Priscilla Lidia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
SERVIZIO Entrate

OGGETTO:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2022

Relaziona in merito all'argomento l'Assessore Forloni.

Intervengono successivamente i Consiglieri nel relativo dibattito.

Gli interventi di cui sopra sono integralmente riportati nel verbale di trascrizione conservato agli atti di ufficio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la legge di bilancio 2020 che ha abolito l'Imposta Municipale Unica (I.U.C.), ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI), istituendo la nuova disciplina relativa all'Imposta municipale propria di cui ai relativi commi da 739 a 783;

Considerato che l'art. 1 della legge di bilancio 2020, in tema di Imposta Municipale Propria, individua le seguenti aliquote:

c. 748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento

c. 750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

c. 751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

c. 752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

c. 753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

c. 754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Preso atto di quanto disposto dal c 755 dell'art. 1 della Legge 160/2019:

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione

del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Dato atto che il Comune di Melzo, con delibera C.C. n. 40/2015, come rettificata dalla delibera C.C. n. 64/2015 a seguito di rilievo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha approvato la maggiorazione dello 0,80 dell'aliquota IMU, maggiorazione confermata fino all'annualità 2019, rispettivamente con le delibere C.C. n. 11/2016, Commissario Straordinario con i poteri del C.C.: n. 8/2017, n. 33/2017, n. 52/2018, esecutive ai sensi di legge;

Dato atto, altresì, che la maggiorazione in argomento è stata confermata anche per l'annualità 2020, approvata dal C.C. con deliberazione n. 16 del 29/06/2020 e per l'annualità 2021, con deliberazione C.C. n. 5 del 23/02/2021;

Dato atto delle esenzioni, assimilazioni, agevolazioni e riduzioni previste dalla L. 160/2019 e dal Regolamento IMU 2020, approvato dal C.C. con deliberazione n. 15 del 29/06/2020;

Dato atto inoltre delle novità introdotte dall'art. 1 della L. 178/2020, in particolare:

48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' dovuta in misura ridotta di due terzi.

49. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 48 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Dato atto, altresì, di quanto previsto dal c. 749 della L. 160/2019, ovvero:

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare e' adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Ritenuto opportuno, approvare le aliquote e le detrazioni IMU 2022, ivi inclusa la maggiorazione di cui al c. 755 dell'art. 1 della L. 160/2019, come indicate nel seguente prospetto:

Abitazione principale A1, A8, A9	5,2 per mille	Detrazione €. 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille	

terreni agricoli (non condotti da CD e IAP)	8,9 per mille
immobili cat. D	11,4 per mille
altri immobili	11,4 per mille
immobili locati a canone concordato (art. 2 c. 3 L. 431/98) – da ridurre del 25% (c. 760 art. 1 L. 160/2019))	11 per mille

Atteso che ai sensi del comma 767 dell'art. 1 della L. 160/2019 le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine perentorio del 28 ottobre dello stesso anno;

Richiamati:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate, anche di natura tributaria;
- del c. 3-bis dell'art. 106 del D.L. 34/2020 ha prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 al 31/01/2021, ulteriormente prorogato al 31.3.2021, con Decreto del Ministro dell'Interno del 13.01.2021;
- l'art. 138 del D.L. 34/2020 "Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020", che prevede:
1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Dato atto che il presente atto comporta riflessi contabili riferiti al gettito dell'IMU, aderenti con gli stanziamenti di bilancio;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – TUEL – in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente provvedimento.

Si pone quindi in votazione la presente proposta di deliberazione che consegue il seguente risultato:

Presenti: n. 16

Astenuti: n.1 (Consigliere Sommariva)

Contrari: n. 4 (LN, PD, FI)

Favorevoli: n.11 (Insieme per Melzo, Liste Civiche per Melzo, Gruppo Misto)

Si procede quindi alla votazione in ordine all'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, che consegue l'**UNANIMITA'**.

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che formano parte integrante del presente atto;

1. Di approvare le aliquote e le detrazioni IMU 2022, ivi inclusa la maggiorazione di cui al c. 755 dell'art. 1 della l. 160/2019, come riportate nel seguente prospetto:

Abitazione principale A1, A8, A9	5,2 per mille	Detrazione €. 200,00
----------------------------------	---------------	----------------------

Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
terreni agricoli (non condotti da CD e IAP)	8,9 per mille
immobili cat. D	11,4 per mille
altri immobili	11,4 per mille
immobili locati a canone concordato (art. 2 c. 3 L. 431/98) – da ridurre del 25% (c. 760 art. 1 L. 160/2019))	11 per mille

2. Di dare atto che il presente atto comporta riflessi contabili riferiti al gettito dell'IMU, aderenti con gli stanziamenti di bilancio;
2. Di dare atto che ai sensi del comma 767 dell'art. 1 della L. 160/2019 le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine perentorio del 28 ottobre dello stesso anno;
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 4**

Ufficio Proponente: **Entrate**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2022**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Entrate)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 31/01/2022

Il Responsabile di Settore
Laura Dott.ssa Beffa

Parere Contabile

RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 31/01/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Laura Dott.ssa Beffa

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
TUSI GIACOMO**

**IL SEGRETARIO GENERALE
LATELA Dott.ssa Priscilla Lidia**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Verrà pubblicata all'Albo Comunale per 15 giorni consecutivi

dal 10/03/2022 al 25/03/2022

Dalla Residenza Municipale, addì **08/03/2022**

**IL SEGRETARIO GENERALE
LATELA Dott.ssa Priscilla Lidia**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio a norma di legge ed **E' DIVENUTA ESECUTIVA** in data **21/03/2022** ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n° 267 del 18.08.2000.

Melzo, li

IL SEGRETARIO GENERALE